

STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 Denominazione

Associazione Culturale-Ricreativa di Benessere "Anima Mundi".

Articolo 2 Sede

La sede dell'Associazione è in Napoli alla Via Eurialo n. 110.

Articolo 3 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione persegue lo scopo di proporre ai propri soci attività per il benessere fisico, il riequilibrio energetico e la crescita spirituale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà organizzare eventi o manifestazioni incentrati su:

attività motoria: corsi di biodanza, Thai Chi Chuan, Camminata del benessere, **Qi Gong**;

rilassamento e cura: corsi di Yoga, Training autogeno, Corsi e sedute di allineamento della colonna vertebrale, Meditazione, Riflessologia plantare ed altre tecniche olistiche che conducono ad uno stile di vita consapevole ed armonioso, permettendo l'uso positivo e consapevole dell'energia;

percorsi di conoscenza di sé: psicoterapia, counseling, tecniche di espressione del **se**, musicoterapia.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

attività culturale: tavole rotonde, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, ascolto brani musicali;

attività di formazione: corsi di formazione, costituzione di gruppi di studio e ricerca;

attività editoriale: produzione di testi e documentazione.

L'Associazione potrà infine intraprendere azioni condivise con altre associazioni ed organizzazioni che abbiano le medesime finalità e svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita, aderente agli scopi del sodalizio.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione, potrà, tra l'altro, svolgere attività ricreative in favore dei propri Soci e non, ivi compresa, nel caso, la gestione di un posto di ristoro, indire concorsi, premi, organizzare convegni, dibattiti, seminari, erogare borse di studio, editare libri, dispense e pubblicazioni e intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti di tutti Soci dalla elettività alle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializ-

GP
BB
Antonia

zare le sue attività. L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi Sociali culturali ed umanitari.

SOCI

Articolo 5 Requisiti dei Soci

Possono essere Soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Possono inoltre essere Soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione;
- Soci Benemeriti: quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi;
- Soci Ordinari: quelli che versano la quota associativa annuale.

La differenziazione fra le tipologie di Soci è puramente formale, in quanto è garantito agli stessi uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 6 Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci avviene su domanda scritta degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è appellabile.

La qualifica di Socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie e secondo quanto disposto dal regolamento dell'Associazione, se esistente.

Inoltre i Soci hanno l'obbligo di versare, entro il 31 marzo di ogni anno, in un'unica soluzione la quota annuale nonché gli eventuali contributi straordinari nella misura stabilita di anno in anno dall'Assemblea.

Articolo 8 Intramissibilità della quota o del contributo

La quota o il contributo versato dal Socio è intramissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non è rivalutabile.



Articolo 9 Perdita della qualità del Socio

La perdita della qualità di Socio può avvenire per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per le seguenti cause:
 - per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
 - per mancata partecipazione all'Assemblea per 2 volte senza giustificato motivo;
- c) per ritardato pagamento dei contributi protratto per oltre tre mesi;
- d) per decesso del Socio.

Le cause di esclusione assumono efficacia alla data della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ASSEMBLEA

Articolo 11 Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche Sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci.

Articolo 12 Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante l'invio di telegramma, fax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

La convocazione deve contenere data, luogo ed ora della riunione e Ordine del Giorno della stessa.

Articolo 13 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Ogni partecipante all'Assemblea può rappresentare fino a un massimo di altri 5 Soci, purché munito di delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da una persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fingendo questi da segretario.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, deliberano con la maggioranza semplice dei Soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 14 Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Articolo 15 Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- in sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

GP

GP

GP

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- e) deliberare l'esclusione dei Soci;
- f) qualora lo ritenga opportuno, assimilare a Soci fondatori dei Soci la cui domanda di adesione all'Associazione sia pervenuta in un momento successivo la costituzione della stessa.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e/o non Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 17 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche Sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

Negli intervalli tra le assemblee Sociali ed in caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso. Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

PRESIDENTE

Articolo 19 Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari Sociali.

41



Al Presidente spetta la firma degli atti Sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Articolo 20 Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto

FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 21 Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- f) da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse.

Articolo 22 Divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

NORME FINALI E GENERALI

Articolo 23 Esercizi Sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad enti o associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Articolo 25 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 26 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge dell'ordinamento giuridico italiano.

Conferenza Generale
Giustina Petroni
Gianni

